



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ordinanza “Nuova Regolamentazione della gestione dei “Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri”, dei “Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato via U. Da Carpi”, nonché dei vari posteggi isolati ubicati sul territorio, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna” (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)**

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;



CITTÀ DI CARPI

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- la legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021;

**Visti** i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**Considerato** che il comma 14 dell'articolo 1 "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

**Visto** l'art. 1 comma 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 14 gennaio 2021" che stabilisce che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con le ulteriori esclusioni previste dal medesimo decreto;



CITTÀ DI CARPI

**Visto** l'art. 1 comma 10 lett. ff) "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del dpcm 14 gennaio 2021 con il quale si stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nonché che le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, con l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

**Visto** l'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

**Preso atto** che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare tale misura potranno altresì essere valutate le seguenti soluzioni:

- Corsie mercatali a senso unico;

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati;

- al punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;





## CITTÀ DI CARPI

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

**Visto** il Regolamento Comunale dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri" approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 03.07.2003 ed in particolar modo l'art. 3 "Localizzazione, Configurazione e Articolazione" che stabilisce che il luogo di svolgimento dei mercati del giovedì e del sabato si svolgono presso la Piazza Martiri del capoluogo;

**Visto** l'atto del Sindaco n. 103/03 (prot. gen. n. 31349) del 27/02/2003 in materia di disciplina degli orari di svolgimento dei " Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri";

### **Vista**

La Delibera di C.C. n. 222 del 26-9-2002 "Istituzione di un mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi" che disciplina che:

- il luogo di svolgimento del mercato è via U. Da Carpi, presso l'area antistante la Palestra Comunale;
- la cadenza settimanale da effettuarsi nei giorni di giovedì e sabato, a seguito di modifica intervenuta;
- n. 10 sono i posteggi individuati per la vendita di prodotti alimentari;

**Vista** l'Ordinanza sindacale n. 64278 del 13/11/2020 con validità fino al 31/01/2021 "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Adozione del Piano di Regolamentazione della gestione dei mercati in applicazione al Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 12/11/2020 avente validità fino al 03 dicembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza sindacale "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ordinanza Regolamentazione della gestione dei "Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri" e dei posteggi isolati mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia" n. 62093 del 04/11/2020, in vigore fino al 31/01/2021, esclusivamente per la parte concernente la regolamentazione dei posteggi isolati sul territorio comunale;

**Ritenuto necessario**, visto il perdurare dell'emergenza, in applicazione a quanto stabilito dai sopra richiamati art. 1 comma 10 lett. ff) del dpcm 14 gennaio 2021, nonché dal punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti", in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), procedere nuovamente alla regolamentazione dei mercati ordinari previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto



CITTÀ DI CARPI

dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 del DPCM 14 gennaio 2021, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

**Si stabilisce**, visto il perdurare dell'emergenza, in virtù di quanto sopra indicato, di adottare nuovamente, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi:

- i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì di P.za Martiri:
  - a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
  - b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
  - c) individuazione di tre varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione C.so Fanti ed il terzo su P.za Martiri intersezione C.so Cabassi/via Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
  - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
  - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
  - f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
  - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
  - h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
  - i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
  - j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in



CITTÀ DI CARPI

corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del sabato di P.za Martiri:
  - a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati con il banco, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
  - b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto qui stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
  - c) individuazione di due varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione asse C.so Cabassi-Fanti fronte Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
  - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
  - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
  - f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana e all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
  - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
  - h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
  - i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
  - j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;





CITTÀ DI CARPI

- i seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti alimentari del mercato ordinario del giovedì e sabato di Via U. Da Carpi:

- a) perimetrazione dell'area di sottostrada di Via U. Da Carpi, già in parte circoscritta in via permanente da rete metallica delimitante l'area sui lati est e parzialmente nord, con completamento, nelle parti mancanti, mediante collocazione di idonea transennatura idonea e nastro bianco/rosso, compresa la delimitazione fino all'innesto con lo stradello che collega l'area parchiva di via U. Da Carpi con la via F.lli Cervi;
- b) individuazione di due varchi distinti, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per gli avventori in corrispondenza dell'accesso all'area mercatale all'altezza dell'aiuola a confine con la pista ciclopedonale ed altro, riservato all'uscita a confine con la recinzione del campo di allenamento posto a sud della palestra comunale; tra i due varchi dovrà essere realizzata, con apposita delimitazione, una zona di attesa destinata agli avventori in entrata; entrambi i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati anche con l'ausilio di presidio in corrispondenza dei medesimi, e delle zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
- c) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- d) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
- e) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- f) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
- g) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;

- i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- a) idonea delimitazione dell'area, a cura degli esercenti, mediante la collocazione di transenne e/o nastro bianco/rosso, in modo da consentire l'accesso all'area, solo dall'ingresso autorizzato; dovrà, inoltre, essere collocata a terra, sempre a carico dell'esercente, una striscia di nastro adesivo visibile, avente lunghezza pari alla lunghezza del banco di vendita, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno 1 m dall'operatore al cliente;



CITTÀ DI CARPI

- b) individuazione nell'area concessa, sui due lati opposti, di due corridoi, da delimitarsi, sempre a cura dell'esercente, con transenne o nastro bianco/rosso, che consentano uno l'accesso in entrata per gli avventori e che venga utilizzato anche come area di sosta per la clientela in attesa che arrivi il proprio turno per essere serviti, e l'altro per l'uscita degli avventori;
- c) ogni operatore presente (sia titolare che dipendente/collaboratore familiare), tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potrà nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area concessa;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) informazione pubblica, a cura di ciascun esercente, per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinnanzi al singolo posteggio, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

**Si stabilisce**, in virtù di quanto sopra indicato, che devono essere adottate, in virtù del punto 3. "Misure a carico del titolare di posteggio" del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche, le seguenti misure da parte degli esercenti le vendite all'interno dei mercati del giovedì e sabato di P.za Martiri e di via U. Da Carpi, nonché dagli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc)

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";





## CITTÀ DI CARPI

**Vista** la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

**Viste** le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. a partire da Giovedì 4 febbraio 2021, fino al 5 marzo 2021, l’individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 nella gestione dei “Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri e Via U. Da Carpi”, nonché dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio, in applicazione a quanto disposto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), ed in particolare l’adozione:
  - dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del giovedì in P.za Martiri:
    - a) perimetrazione dell’area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l’obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l’ingresso e/o l’uscita senza utilizzare i varchi individuati;
    - b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d’Onore del Castello, Accesso al Cortile d’Onore; in virtù di quanto stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l’utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l’utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell’area mercatale;
    - c) individuazione di tre varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l’immissione e la fuoriuscita dall’area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all’intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione C.so Fanti ed il terzo su P.za Martiri intersezione C.so Cabassi/via Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l’ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d’attesa destinate agli avventori in entrata;
    - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
    - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell’esercente, l’accesso laterale ai banchi;



CITTÀ DI CARPI

- f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana ed all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
  - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;
  - h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso, gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura "Abiti Usati";
  - i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;
  - k) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei varchi d'accesso all'area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti del mercato ordinario del sabato di P.za Martiri:
- a) perimetrazione dell'area di P.za Martiri, mediante collocazione di nastro bianco/rosso, da parte di ciascun ambulante con l'obbligo di fissarlo, agganciandolo tra i due banchi contermini, una volta che si sono posizionati con il banco, in modo da evitare che le persone accedano ad altre aree per l'ingresso e/o l'uscita senza utilizzare i varchi individuati;
  - b) perimetrazione su tutto il lato est, mediante chiusura con barriere fisiche dei passaggi a collegamento dei luoghi P.za Martiri e Re Astolfo, Manfredo Pio, ridotto del Teatro, Cortile Loria, Passo degli sbirri, Accesso al Cortile d'Onore del Castello, Accesso al Cortile d'Onore; in virtù di quanto qui stabilito, i requisiti igienico-sanitari verranno rispettati mediante l'utilizzo dei bagni pubblici raggiungibili da P.le Re Astolfo e mediante l'utilizzo dei bagni presenti presso i pubblici esercizi dislocati in prossimità dell'area mercatale;
  - c) individuazione di due varchi che consentano contemporaneamente, ma in modo separato, l'immissione e la fuoriuscita dall'area mercatale, di cui uno da realizzare su P.za Martiri all'intersezione con A. Pio, il secondo su P.za Martiri intersezione asse C.so Cabassi-Fanti fronte Duomo. Tutti i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati, anche con l'ausilio di eventuale presidio in corrispondenza dei medesimi, e zone d'attesa destinate agli avventori in entrata;
  - d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
  - e) obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell'esercente, l'accesso laterale ai banchi;
  - f) in caso di presenza di stand questi dovranno essere posizionati in fila indiana e all'interno dell'area interessata dalla loro occupazione potranno avere accesso massimo due persone in contemporanea;
  - g) obbligo dell'uso delle mascherine all'interno dell'area mercatale;



CITTÀ DI CARPI

- h) non è ammesso per ragioni di igiene il commercio di abiti e calzature usati che non abbiano subito un processo di igienizzazione da aziende qualificate prima della loro messa in vendita, con esibizione di certificato che lo attesti. In ogni caso gli abiti usati devono essere separati dalla merce di nuova fattura e nelle loro immediate vicinanze va apposto un cartello recante la dicitura “Abiti Usati”;
- i) al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all’interno di cesti o altri contenitori;
- j) informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei varchi d’accesso all’area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- dei seguenti criteri e misure di sicurezza al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività di vendita da parte degli esercenti alimentari del mercato ordinario del giovedì e sabato di Via U. Da Carpi:

- a. perimetrazione dell’area di sottostada di Via U. Da Carpi, già in parte circoscritta in via permanente da rete metallica delimitante l’area sui lati est e parzialmente nord, con completamento, nelle parti mancanti, mediante collocazione di idonea transennatura idonea e nastro bianco/rosso, compresa la delimitazione fino all’innesto con lo stradello che collega l’area parchiva di via U. Da Carpi con la via F.lli Cervi;
- b. individuazione di due varchi distinti, di cui uno che consenta l’accesso in entrata per gli avventori in corrispondenza dell’accesso all’area mercatale all’altezza dell’aiuola a confine con la pista ciclopedonale ed altro, riservato all’uscita a confine con la recinzione del campo di allenamento posto a sud della palestra comunale; tra i due varchi dovrà essere realizzata, con apposita delimitazione, una zona di attesa destinata agli avventori in entrata; entrambi i varchi individuati garantiranno accessi scaglionati anche con l’ausilio di presidio in corrispondenza dei medesimi, e delle zone d’attesa destinate agli avventori in entrata;
- c. assicurazione del mantenimento, sia nella zona d’attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- d. obbligo dell’uso delle mascherine all’interno dell’area mercatale;
- e. informazione pubblica per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d’attesa in entrata e dinanzi ai singoli posteggi, mediante la predisposizione e l’apposizione in corrispondenza dei varchi d’accesso all’area, nonché in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;
- f. obbligo di effettuare la vendita solo sul fronte principale (rivolto ad una delle corsie principali), impedendo se necessario, anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica dei posteggi, da posizionarsi a cura dell’esercente, l’accesso laterale ai banchi;
- g. al fine di evitare assembramenti e velocizzare gli acquisti, la merce deve essere messa





CITTÀ DI CARPI

in vendita e sistemata sui banchi in modo ordinato. Non è consentita la vendita di merce posta alla rinfusa su banchi o all'interno di cesti o altri contenitori;

- i seguenti criteri e misure di sicurezza, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'attività di vendita da parte degli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- a) idonea delimitazione dell'area, a cura degli esercenti, mediante la collocazione di transenne e/o nastro bianco/rosso, in modo da consentire l'accesso all'area, solo dall'ingresso autorizzato; dovrà, inoltre, essere collocata a terra, sempre a carico dell'esercente, una striscia di nastro adesivo visibile, avente lunghezza pari alla lunghezza del banco di vendita, in modo da consentire il rispetto della distanza di almeno 1 m dall'operatore al cliente;
- b) individuazione nell'area concessa, sui due lati opposti, di due corridoi, da delimitarsi, sempre a cura dell'esercente, con transenne o nastro bianco/rosso, che consentano uno l'accesso in entrata per gli avventori e che venga utilizzato anche come area di sosta per la clientela in attesa che arrivi il proprio turno per essere serviti, e l'altro per l'uscita degli avventori;
- c) ogni operatore presente (sia titolare che dipendente/collaboratore familiare), tenuto conto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, potrà nella circostanza servire ciascuno un solo cliente, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area concessa;
- d) assicurazione del mantenimento, sia nella zona d'attesa destinata agli avventori in entrata, che durante tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- e) informazione pubblica, a cura di ciascun esercente, per garantire il distanziamento dei clienti nelle zone d'attesa in entrata e dinanzi al singolo posteggio, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza dei singoli posteggi di cartelli in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro;

- delle seguenti misure sia da parte degli esercenti la vendita all'interno dei mercati del giovedì e sabato di P.za Martiri e Via U. Da Carpi, nonché dagli esercenti autorizzati dei posteggi isolati individuati presso le aree concesse del territorio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;



**CITTÀ DI CARPI**

- il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- qualora non già collocato, l'esercente avrà cura di dotarsi di un contenitore idoneo per la raccolta dei rifiuti di natura indifferenziata (mascherine, guanti usati ecc);

2. che in caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e Controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni nel corso dell'esercizio attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio n. 33;

3. che in caso di mancato rispetto dei protocolli e linee guida regionali o nazionali è prevista, ai sensi dell'art. 1 comma 15 del DL 16 maggio n. 33, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunque fino a 5 gg;

4. che qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di quanto indicato dal prescritto protocollo regionale in materia, nonchè da successive disposizioni normative;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

6. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;

7. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

**RENDE NOTO**

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 2 febbraio 2021

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)